



Comune di Crevoladossola

Provincia del Verbano Cusio Ossola



COMUNE DI CREVOLADOSSOLA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA COMPARTECIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE**



Comune di Crevoladossola

Provincia del Verbano Cusio Ossola

ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – SOGGETTI PASSIVI

ART. 3 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

ART. 4 – ESENZIONI

ART. 5 – DISPOSIZIONI FINALI



Comune di Crevoladossola

Provincia del Verbano Cusio Ossola

ART. 1

OGGETTO

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, così come modificato dall'articolo 1, comma 142, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), stabilisce e disciplina l'applicazione delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche.

ART. 2

SOGGETTI PASSIVI

L'addizionale è dovuta dai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione abbiano domicilio fiscale nel Comune di Crevoladossola.

ART. 3

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

Le aliquote dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche sono così differenziate per scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale ai fini IRPEF:

<i>Scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF</i>	<i>Aliquote</i>
da 0 ad euro 15.000,00	0,40%
da euro 15.001,00 fino a 28.000,00 euro	0,41%
da euro 28.001,00 fino a 55.000,00 euro	0,60%
da euro 55.001,00 fino a 75.000,00 euro	0,70%
oltre euro 75.000,00	0,80%

La variazione delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF deliberata dal Consiglio Comunale, non può eccedere la misura massima fissata dalla legge.



Comune di Crevoladossola

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), le aliquote sono deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con efficacia dal primo gennaio dell'anno di riferimento.

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 4

ESENZIONI

L'esenzione dal pagamento dei redditi viene stabilita annualmente con delibera del Consiglio Comunale.

ART. 5

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi del vigente Statuto Comunale.